

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CDN** **(2012/2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dal dott. Giulio Maisano, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, e del Signor Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 6 settembre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“1”

### **(584) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD BEVINGROS ELEVEN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 150,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 68 del 24.5.2012).**

A seguito di deferimento della Procura Federale, la CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la ricorrente chiede una rivisitazione della sanzione inflitta.

In data odierna nessuno è comparso per la Società ricorrente, per la Procura federale è presente l'avv. Liberati il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 36, commi 10 e 11 e 37 comma 1 del CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

rilevato inoltre che il reclamo de quo è stato proposto oltre i sette giorni successivi alla data di ricezione della notifica del provvedimento, avvenuta in data 30.5.2012, in quanto lo stesso è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare l'8.6.2012,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

### **(609) – APPELLO DELLA SOCIETA' SSD VIGOR CISTERNA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI DUE AL SIG. DOMENICO CAPITANI (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO JUNIORES s.s. 2012/2013 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 245 del 7.6.2012).**

letto il reclamo proposto dalla Società SSD Vigor Cisterna avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Lazio pubblicata sul CU n. 245 del 7.6.2012, con la quale

venivano inflitte le sanzioni descritte in epigrafe, a seguito di deferimento della Procura Federale.

Ascoltati il legale della Società reclamante nonché il rappresentante della Procura Federale.

Rilevato, in via preliminare, che il reclamo andava proposto entro i sette giorni successivi alla data di ricezione della notifica del provvedimento, avvenuta in data 12.6.2012, a termini del disposto di cui all'art. 37, comma 1 CGS e che l'atto di impugnazione è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare il 20.6.2012 e quindi oltre il limite indicato dalla norma,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(611) – APPELLO DELLA SOCIETA' UPD SANTENESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.300,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 75 dell'8.6.2012).**

A seguito di deferimento della Procura Federale, la CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la ricorrente chiede una riduzione della sanzione inflitta.

In data odierna nessuno è comparso per la reclamante, per la Procura federale è presente l'avv. Liberati il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 36, commi 10 e 11 e 37 comma 1 del CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

rilevato inoltre che il reclamo de quo è stato proposto oltre i sette giorni successivi alla data di ricezione della notifica del provvedimento, avvenuta in data 13.6.2012, in quanto lo stesso è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare il 21.6.2012,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(4) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD BOVES MDG CUNEO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE AI SIGG. MARIO BALSAMO E ALESSANDRO GUBIANI (dirigenti) E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 NEL CAMPIONATO ALLIEVI ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 75 dell'8.6.2012).**

A seguito di deferimento della Procura Federale, la CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. ha irrogato le sanzioni di cui in epigrafe.

Con un unico reclamo inoltrato a questa Commissione disciplinare la Società ASD Boves MDG Cuneo ha chiesto: in relazione alle sanzioni inflitte alla Società l'annullamento o in

subordine la riduzione dei punti di penalizzazione e in relazione alle sanzioni inflitte ai propri dirigenti, l'annullamento o in subordine la riduzione delle stesse.

In data odierna nessuno è comparso per la Società ricorrente, per la Procura federale è presente l'avv. Liberati il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(15) – APPELLO DEL SIG. FRANCESCO ANDRETTA (già dirigente della Soc. Potenza Sport Club Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI CINQUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata - CU n. 117 del 20.6.2012).**

**(16) – APPELLO DEL SIG. ROCCO GALASSO (già Amministratore della Soc. Potenza Sport Club Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI CINQUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata - CU n. 117 del 20.6.2012).**

**(20) – APPELLO DEL SIG. GIUSEPPE BOCHICCHIO (già calciatore tesserato per la Soc. Potenza Sport Club Srl, attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI CINQUE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata - CU n. 117 del 20.6.2012).**

Con provvedimento pubblicato nel C.U. 117 del 20 giugno 2012 la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata della F.I.G.C. ha, fra l'altro e per quanto rileva in questa sede, ritenuto Galasso Rocco, Amministratore unico della soc. Potenza Sport Club s.r.l., Andretta Francesco, Dirigente della medesima società, e il calciatore Bochicchio Giuseppe responsabili della violazione di cui agli artt. 94 delle N.O.I.F. che sancisce il divieto degli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale, e 39, comma 2 del regolamento della LND, che vieta e rende nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", ed ha irrogato al Galasso ed all'Andretta la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi cinque ciascuno, ed al Bochicchio la sanzione di mesi cinque di squalifica.

Avverso tale provvedimento hanno proposto distinti atti di appello i suddetti tesserati.

Il Galasso, preliminarmente rileva che in altro procedimento la Procura Federale lo aveva escluso dal deferimento prendendo atto delle sue dimissioni comunicate in data 29 agosto 2012, e di essere venuto a conoscenza di tale provvedimento assolutorio solo successivamente al deferimento di cui al presente procedimento. Nel merito l'appellante rileva che la limitata somma di € 300,00 concordata con il calciatore Bochicchio deve

considerarsi diretta al ristoro delle spese sostenute dal calciatore e quindi legittimo rimborso forfettario di spese nei limiti previsti dalla normativa fiscale, senza comportare alcun arricchimento per il calciatore, per cui tale somma non configura alcun compenso per l'attività svolta dal calciatore, per cui la convenzione riferita a tale rimborso forfettario, deve ritenersi legittima ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della LGN e dell'art. 94, lett. a) delle N.O.I.F.

L'Andretta lamenta che erroneamente sarebbe stato considerato colpevole delle infrazioni contestategli in quanto non ha mai provveduto alla materiale dazione di denaro al calciatore Bochicchio e, comunque, la modesta somma concordata pari a sole € 200,00 rientrerebbe nella previsione di un rimborso forfettario, essendo anche di gran lunga inferiore al limite di € 7.500.00 stabilito per tale rimborso dall'art. 4 del d.P.R. 917 del 1986. Il Bochicchio deduce che la limitata somma di € 300,00 da lui percepita dalla società Potenza per la stagione sportiva 2010 - 2011 ha costituito un mero rimborso spese per i continui trasferimento dalla propria abitazione al campo di allenamento, e tale circostanza di fatto non integrerebbe alcuna delle violazioni contestate come già affermato dalla Commissione Disciplinare Nazionale in precedenti circostanze.

All'udienza odierna la commissione ha preliminarmente riunito i ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento della Commissione territoriale. Sono comparsi il Galasso e il Bochicchio che si sono riportati ai loro ricorsi chiedendone l'accoglimento; il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto dei ricorsi stessi.

Osserva la commissione che nel corso dell'audizione resa dinanzi al rappresentante della Procura Federale, il calciatore Bochicchio Giuseppe, al momento dell'audizione non più tesserato per il Potenza Sport Club s.r.l., ha dichiarato che: "All'inizio di agosto 2010 sono stato contattato dal Prof. Galasso Rocco e dall'avv. Andretta Francesco per discutere sull'accordo economico con la Soc. Potenza Sport Club riferito alla stagione sportiva 2010-11, dopo questo incontro con il Sig. Galasso e con l'avv. Andretta ho accettato verbalmente le condizioni contrattuali; ho fatto parte della Soc. del Potenza dall'inizio di agosto 2010 sino ad una settimana prima dell'apertura delle liste di trasferimento...". Si osserva che, indipendentemente dalla modesta entità del dedotto rimborso riconosciuto al Bochicchio, le modalità del relativo pagamento devono essere ufficializzate con apposito contratto con relativo rilascio di quietanza da parte del beneficiario. Altrimenti, qualunque dazione di denaro, costituisce illecito compenso, si ripete, indipendentemente dalla sua entità.

La condotta di Bochicchio Giuseppe, Rocco Galasso e Francesco Andretta, integra, dunque, gli estremi della violazione di cui agli art. 94 delle NOIF (accordi in contrasto con le norme), 39, comma 2, del Regolamento della LND, (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1, del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva). Si osserva inoltre che l'art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vieta e rende nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Inoltre l'art. 94, comma 1 lett. a), delle NOIF sancisce il divieto degli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale. L'illecito per il quale sono stati sanzionati gli attuali appellanti è dunque sussistente. Tuttavia, in considerazione della modesta entità del fatto e, in particolare, della somma concordata, si ritiene equo ridurre le sanzioni inflitte a tre mesi di inibizione per il Rocco e l'Andretta, ed a due mesi di squalifica per il calciatore Bochicchio. In considerazione del parziale accoglimento degli appelli va statuita la restituzione delle tasse versate.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale accoglimento degli appelli, riduce la sanzione inflitta ad Andretta Francesco ed a Galasso Rocco a due mesi di inibizione ciascuno, ed al calciatore Bochicchio Giuseppe a due mesi di squalifica.  
Dispone la restituzione delle tasse reclamo versate.

**(26) – APPELLO DEL SIG. VALTER SFREDDO (Segretario del S.G. della Società ASD Fontanafredda) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 126 del 28.6.2012).**

A seguito di deferimento della Procura Federale, la CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. ha applicato nei confronti del sig. Valter Sfreddo l'inibizione per mesi due.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione lo Sfreddo chiede l'annullamento totale dell'addebito, in subordine la derubricazione della penalità a semplice ammonizione e in ulteriore subordine la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione dell'istruttoria.

In data odierna nessuno è comparso per il sig. Sfreddo, per la Procura federale è presente l'avv. Liberati il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;  
tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce.

6699

**Pubblicato in Roma il 6 settembre 2012**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete